

Codice A1701A

D.D. 10 giugno 2019, n. 621

Quote latte. Annullamento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 241/1990, dell'intimazione del 24/7/2018 prot. n. 22630 per il versamento del prelievo supplementare inviata al primo acquirente Parmalat s.p.a. - campagne dal 1996 al 2001.

La normativa nazionale in materia di quote latte (legge 26 novembre 1992, n. 468 e s.m.i e legge 30 maggio 2003, n. 119 e s.m.i) ha demandato alle amministrazioni regionali l'attività amministrativa del settore, compreso il controllo del pagamento del prelievo imputato ed il recupero dello stesso: in caso di mancato versamento, esse devono attivare le procedure di riscossione coattiva, previa intimazione, ed avviare le misure sanzionatorie, con riferimento alla data di chiusura dei procedimenti amministrativi di verifica o alla definizione dell'eventuale contenzioso in atto.

La Regione Piemonte (Settore Produzioni Agrarie e zootecniche e Settore Attuazione dei programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, appartenenti entrambi alla Direzione Agricoltura) in applicazione della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è subentrata nella titolarità delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, precedentemente svolte dalle Province ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17: in esse è compreso anche il regime delle quote latte.

Secondo quanto disposto e comunicato dal Ministero Politiche Agricole e Forestali e da AGEA, a partire dall'anno 2013 è stata avviata la fase dichiarativa della procedura, formalizzata dalla medesima Agenzia (con nota prot. 411 del 16 maggio 2013 e successive), relativa alla registrazione nel sistema SIAN degli importi trattenuti/garantiti a titolo di prelievo supplementare dai primi acquirenti e non ancora versati. Secondo tale procedura, AGEA elabora le informazioni pervenute individuando, per ogni campagna e per ogni produttore, i prelievi considerati "esigibili", per i quali ciascun acquirente è tenuto - sulla base di quanto da lui dichiarato, dei criteri e delle modalità operative indicate dall'Agenzia e delle indicazioni comunicate dal MIPAAF - a procedere al versamento degli importi in suo possesso, cioè delle somme trattenute, ancorché costituite da garanzie fideiussorie.

Dopo ripetute richieste e solleciti da parte dell'amministrazione provinciale di Cuneo prima e di quella regionale successivamente al 1 gennaio 2016, con la nota datata 5 luglio 2018 la Parmalat spa - in qualità di assuntore del concordato riguardante alcune società del *Vecchio gruppo Parmalat* poste in amministrazione straordinaria, tra le quali il Centro latte Centallo srl in amministrazione straordinaria - ha trasmesso "*...il dettaglio aggiornato delle singole poste di trattenuta le quali concorrono a comporre l'importo complessivo di euro 1.608.646,35, somma per la quale i conferenti c/tratt Quote latte (AGEA) sono stati ammessi - con riserva - allo stato passivo di Centro Latte Centallo srl in A.S.....in forza del provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale Fallimentare di Parma, emesso in data 16 dicembre 2004, che ha acquisito autorità di cosa giudicata*".

Il Settore Produzioni Agrarie e zootecniche ha intimato alla ditta Parmalat spa (prot. n. 22630 del 24 luglio 2018) il versamento della somma di euro 506.958,69 - già dichiarata dalla medesima nella propria disponibilità - a conclusione della definizione del quadro istruttorio compiuta dall'allora competente Struttura territoriale temporanea della Direzione Agricoltura sulla base dei criteri e delle modalità operative compresi nelle circolari MIPAAF ed AGEA, delle risultanze ufficializzate tramite il portale informatico SIAN, dei pronunciamenti giurisdizionali in materia, degli accessi e dei riscontri documentali. Decorso il termine di versamento, non essendo pervenuti provvedimenti

giurisdizionali che giustificavano il mancato adempimento, sono state avviate le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute (ruolo reso esecutivo del 5 dicembre 2018).

Gli atti emanati dalla Regione (intimazione di pagamento) e da Agenzia delle Entrate (cartella esattoriale) sono stati impugnati da Parmalat spa avanti al Tar Lazio (numero di registro 2233/2015, secondi e terzi motivi aggiunti) ed innanzi al Tribunale di Milano (citazione per opposizione ex artt. 615 – 617 cpc).

Sulla base delle motivazioni indicate in tali ricorsi, emergerebbe che le procedure di recupero del prelievo attivate dalla Regione Piemonte comprendano una parte del medesimo credito per il quale AGEA è stata ammessa al passivo nella procedura concorsuale Parmalat, motivo per cui le pretese creditizie della pubblica amministrazione non potrebbero essere soddisfatte due volte nei confronti del medesimo soggetto e potrebbero essere liquidate solamente nel rispetto delle disposizioni della “Legge Fallimentare”, secondo le cui condizioni è stata subordinata l’ammissione al passivo (come l’adempimento agli oneri di produzione documentale imposte dai provvedimenti del G.D.).

Alla luce di tali affermazioni della ricorrente, è sorta l’esigenza di accertare eventuali profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati. Tuttavia, poiché la Regione Piemonte non è presente nella procedura concorsuale Parmalat, si è provveduto, con nota via PEC n. 10717 del 19 aprile 2019 a richiedere ad AGEA, titolare del credito in esame, nonché soggetto ammesso al passivo della procedura concorsuale, di emanare istruzioni circa la condotta processuale ed amministrativa più congrua nel caso in esame. A fronte del mancato riscontro da parte di AGEA, la Regione ha inviato ulteriore nota via PEC n. 11899 del 8 maggio 2019 nella quale avvisava l’Agenzia che in assenza di ulteriore riscontro, si sarebbe provveduto, sentita l’Avvocatura interna, all’annullamento degli atti impugnati.

In considerazione del parere dell’Avvocatura della Regione Piemonte espresso in data 7 maggio 2019, secondo il quale, sulla base della prospettazione contenuta nei ricorsi di Parmalat S.p.A. ed in difetto di contrari rilievi da parte di AGEA, gli atti impugnati apparivano illegittimi.

Preso atto dell’assenza di risposte da parte di AGEA, la Regione Piemonte ha provveduto in data 14 maggio 2019 a registrare nel sistema informativo di Agenzia delle Entrate-Riscossione l’annullamento-discardio della cartella di pagamento impugnata. La relativa documentazione è stata prodotta in giudizio, facendo venir meno l’istanza cautelare sul ricorso avanti il Tar Lazio.

Tra gli atti presupposti o comunque connessi o collegati alla cartella, impugnati nei ricorsi al giudice Amministrativo ed ordinario, è citata in particolare la nota prot. 22630 del 24 luglio 2019, con cui si intima il pagamento della somma di euro 506.958,69 per i nominativi dei produttori ed i periodi di conferimento dettagliati nella tabella alla stessa allegata: si rende quindi necessario, per la cessazione della materia del contendere nei due giudizi sopra citati e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21 nonies della legge 241/1990, procedere all’annullamento in autotutela della suddetta intimazione, inviata al primo acquirente Parmalat s.p.a. per le campagne dal 1996 al 2001. Infine, trattandosi di materia nella quale vi è stato spostamento delle competenze, per successione, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, fra le amministrazioni provinciali e quella regionale, si ritiene opportuno provvedere all’annullamento delle comunicazioni del Settore Politiche agricole, parchi e foreste della Provincia di Cuneo prot. 121923 del 19 dicembre 2014 e prot. 95846 del 12 ottobre 2015, anch’esse connesse al versamento del prelievo in oggetto ed impuginate da Parmalat spa avanti al Tar Lazio (numero di registro 2233/2015 e primi motivi aggiunti).

Visto il procedimento amministrativo avviato per l'irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli . 5 e 9 della legge 119/2003 sul presupposto dell'omesso versamento del prelievo da parte del primo acquirente.

Ritenuto che il Settore regionale competente all'irrogazione della sanzione amministrativa debba assumere i provvedimenti conseguenti alla presente Determinazione.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli art. 4 e 16 / 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;

visti gli art. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

con riferimento a quanto precisato in premessa,

dato atto della questione processuale e delle motivazioni descritte in premessa, di procedere in via di autotutela all'annullamento:

- della nota del Settore Produzioni Agrarie e zootecniche prot. 22630 del 24 luglio 2019, con cui si intima all'acquirente Parmalat spa il pagamento della somma di euro 506.958,69 per i nominativi dei produttori ed i periodi di conferimento dettagliati nella tabella alla stessa allegata;
- delle note del Settore Politiche agricole, parchi e foreste della Provincia di Cuneo prot. 121923 del 19 dicembre 2014 e prot. 95846 del 12 ottobre 2015, anch'esse connesse al versamento del prelievo in oggetto.

Di trasmettere la presente Determinazione al Settore regionale Politiche fiscali e contenzioso amministrativo per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Per il Responsabile del Settore dott. Moreno SOSTER
Dott. Valter GALANTE

L'estensore:
Dott.ssa Martina MORATTO